



07923-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 798/2020
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 05/11/2020
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 10678/2020
UGO BELLINI	- Relatore -	
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che
ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di Roma in sostituzione dell'avv.
(omissis) in difesa di (omissis) che si riporta ai motivi di
ricorso e deposita nomina ex art. 102 c.p.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva riconosciuto (omissis) colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. atteso che la condotta del prevenuto non era espressione di abitudine nel reato, ricorrevano poi i limiti di pena edittali previsti per il beneficio e che l'offesa al bene giuridico protetto era stata minimale, laddove il rinvenimento di sostanza stupefacente nella disponibilità del prevenuto costituiva un fatto del tutto irrilevante ai fini di stabilire il grado di offesa all'interesse protetto concernente la sicurezza e la regolarità della circolazione stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare assolutamente infondato in quanto il giudice di merito ha riconosciuto in termini assolutamente coerenti con le risultanze processuali e non più sindacabili in questa sede, come la condotta dello (omissis) non si presentasse di minima gravità ed offensività ove il rifiuto, non accompagnato da alcuna giustificazione di rilevanza etica, solidaristica, familiare o semplicemente personale, ma al contrario teso verosimilmente a coprire la pregressa assunzione di sostanza stupefacente, della quale lo (omissis) aveva immediatamente prima tentato di disfarsi, costituiva espressione di antidoverosità niente affatto tenue, ma di condotta potenzialmente idonea ad arrecare grave nocimento alla sicurezza della circolazione stradale, sia in ragione delle evoluzioni in concreto compiute per disfarsi dello stupefacente mentre si trovava alla guida del mezzo, sia per il pericolo connaturato ad una guida condizionata dalla assunzione o comunque dal possesso dello stupefacente e pertanto dalla impellente necessità di evitare possibili controlli sul mezzo o eventuali accertamenti urgenti sulla persona.

2. Se è vero che il giudice di legittimità ha riconosciuto la compatibilità del nuovo istituto anche con la condotta passiva di rifiuto, è comunque compito del giudice, una volta *accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, ...apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si*



iscrive e quale sia, in conseguenza il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv. 266595).

3. A tale compito la Corte di Appello si è applicata con ragionamento coerente e lineare stigmatizzando che il possesso dello stupefacente, oltre ad essere espressione di antidoverosità in termini generali, per di più accompagnata al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla condizione di alterazione, costituiva esso stesso elemento di riscontro di assoluta noncuranza da parte del ricorrente del pericolo arrecato alla sicurezza della circolazione stradale e alla incolumità degli altri utenti del bene stradale.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 Novembre 2020


Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Fausto Izzo



UFFICIO CANCELLERIA

oggi, 1 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

